



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2634

Seduta del 24/06/2024

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giorgio Maione di concerto con l'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2023, N. 121 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE": RAFFORZAMENTO DELLE MISURE ATTUATIVE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) VIGENTE NEGLI AMBITI DI INTERVENTO MAGGIORMENTE RESPONSABILI DELLE EMISSIONI, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69 "DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI DELL'UNIONE EUROPEA E DA PROCEDURE DI INFRAZIONE E PRE-INFRAZIONE PENDENTI NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO" E DELLA D.G.R. N. 1754 DEL 15/01/2024 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BEDUSCHI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Dario Fossati Andrea Massari

I Dirigenti Gian Luca Gurrieri Matteo Lazzarini



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 *"Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale"* convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"*, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 che in particolare agli artt. 9 e 10 ha disposto misure in materia di circolazione stradale e sulle pratiche di abbruciamento di materiali vegetali nell'ambito delle procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 per il mancato rispetto dei limiti per le polveri sottili e per il biossido di azoto;

VISTE inoltre:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 *"Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"*;
- le dd.G.R. n. 593 del 11/09/2013 e n. 449 del 2/8/2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;

CONSIDERATO che in data 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva sulla Qualità dell'aria, la quale stabilisce limiti e obiettivi più rigorosi per il 2030 per gli inquinanti con impatti diretti sulla salute umana, tra cui il particolato (PM2.5 e PM10) e il biossido di azoto (NO2);

VISTO l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano sottoscritto il 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente;

VISTE le sentenze di condanna del 2020 e del 2022 della Corte di Giustizia europea allo Stato italiano per il superamento dei valori limite per le polveri sottili PM10 e per il biossido di azoto NO2;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che, a seguito di tali sentenze, lo Stato italiano, con l'ausilio delle Regioni interessate, deve darne esecuzione mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dei limiti nel più breve tempo possibile, dandone informazione alla Commissione Europea, e che tra questi provvedimenti rientrano i citati decreti-legge 13 giugno 2023, n. 69 e 12 settembre 2023, n. 121;

RICHIAMATO in particolare l'art.1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 che dispone che *“le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti”*;

RICHIAMATA la d.G.R. n. 1754 del 15/01/2024 che, in particolare, ha disposto:

- di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art.1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, in esecuzione anche alle sentenze di condanna all'Italia in materia di qualità dell'aria;
- di procedere al rafforzamento delle misure attuative del PRIA vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso (“Attività agricole e forestali”, “Energia e impianti industriali”, “Trasporti strada e mobilità”);
- di stabilire che l'approvazione di tali provvedimenti attuativi avvenga entro 180 giorni;

VISTE le relazioni di monitoraggio annuale e triennale approvate con le dd.G.R. n. 3523/2015, n. 5299/2016, n. 7305/2017, n. 1972/2019, n. 3397/2020, n. 5645/2021, n. 7389/2022 e n. 1253/2023 che confermano dell'efficacia delle misure attuate dal PRIA in termini di riduzioni delle emissioni e delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera, in linea con i target previsti dal Piano da raggiungere entro il 2025;

RITENUTO di procedere al rafforzamento delle misure attuative del PRIA vigente negli ambiti di intervento individuati dal piano stesso, avendo avviato in parallelo una nuova pianificazione regionale in materia di tutela della qualità dell'aria secondo i criteri definiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e dalla legge regionale n. 24/2006 e tenendo conto della nuova Direttiva per la qualità dell'aria;

RITENUTO che tra le misure rafforzative del PRIA vigente nel settore “Trasporti strada e mobilità” rientrino le limitazioni progressive dei veicoli più inquinanti, le misure di incentivazione al rinnovo del parco veicolare nonché le azioni volte a favorire il miglioramento dell'utilizzo dei veicoli in zone del territorio maggiormente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

frequentato da soggetti più sensibili all'inquinamento atmosferico;

RITENUTO pertanto di intervenire con misure rafforzative del PRIA relative, in particolare, alle azioni TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone", TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli", TP-7n "Misure temporanee" e TP-2n "Azioni per la mobilità sostenibile in ambito urbano" prevedendo:

- l'introduzione del divieto progressivo di utilizzo per i veicoli Euro 5/V diesel in attuazione anche del Decreto-legge n. 121/2023;
- l'aggiornamento delle soglie annuali per le limitazioni chilometriche del servizio MoVe-In;
- l'aggiornamento delle limitazioni temporanee e delle relative modalità di attivazione;
- l'incentivazione di progetti per ridurre l'esposizione dei soggetti più vulnerabili all'inquinamento di prossimità e al risollevarimento delle polveri generato dal transito dei veicoli;

RICHIAMATA la d.G.R n. 1008 del 25/09/2023 che da ultimo ha introdotto disposizioni relative alle limitazioni permanenti temporali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti (Allegato 1), alle limitazioni chilometriche MoVe-In (Allegato 2) e alle misure temporanee durante gli episodi acuti di inquinamento atmosferico determinati da condizioni meteorologiche favorevoli al ristagno delle masse d'aria (Allegato 3);

RITENUTO pertanto di modificare le disposizioni previste nella d.G.R n. 1008 del 25/09/2023 prevedendo nello specifico:

- l'introduzione graduale delle limitazioni permanenti per i veicoli di classe Euro 5/V diesel nell'Area 1 della Lombardia a partire dal 1° ottobre 2025;
- di individuare la tipologia di veicoli a basse emissioni muniti di impianto alimentato a gas naturale o GPL e di definire, sulla base dell'evoluzione tecnologica di settore, in cosa consistono i sistemi di abbattimento efficaci, come disposto dal comma 4 bis della LR n. 24/2006;
- la definizione delle soglie annuali chilometriche del servizio MoVe-In per i veicoli Euro 5/V diesel e l'aggiornamento in riduzione delle soglie annuali relative ai veicoli già limitati, in ragione dell'invecchiamento del parco veicolare coinvolto e della conseguente necessità di diminuirne le emissioni;
- di aggiornare i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera prevedendo l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 1° livello;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO altresì di avviare una nuova misura di incentivazione denominata “Strade verdi” che preveda il co-finanziamento con i Comuni interessati di interventi di riqualificazione di aree urbane volti a ridurre l'esposizione dei soggetti più vulnerabili all'inquinamento atmosferico di prossimità (in particolare Black Carbon e ossidi di azoto) e al risollevarimento delle polveri generato dal transito dei veicoli attraverso la realizzazione di nuove opere in grado contestualmente di:

- ridurre le emissioni di inquinanti da traffico attraverso il ridisegno dello spazio pubblico stradale con criteri che ne regolino la circolazione tramite la costituzione di nuove piazze, aree verdi, aree pedonali, zone scolastiche, o modalità che portino alla riduzione dei tempi di spostamento nel contesto urbano;
- de-impermeabilizzare il suolo con la creazione di nuove infrastrutture verdi finalizzate all'adattamento ai cambiamenti climatici e con l'incremento degli spazi verdi e la messa a dimora di essenze vegetali in grado di favorire l'assorbimento di CO₂, con l'ulteriore obiettivo di contrastare gli effetti dell'isola di calore;

RICHIAMATE le norme statali che hanno disposto lo stanziamento di risorse in favore delle regioni del bacino padano per l'attuazione di misure per il risanamento della qualità dell'aria e in particolare il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 412 del 18/12/2020 - come integrato dai decreti n. 347 del 22/11/2022 e n. 417 del 8/09/2023 - che ha approvato il Programma di finanziamento a valere sul Fondo previsto dal D.L. n. 104/2020 in base al quale risultano assegnate a Regione Lombardia risorse permanenti per ogni anno a partire dal 2020;

RITENUTO di:

- prevedere per l'attuazione della misura “Strade verdi” sopra citata una dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.180.000 sul triennio 2025/2027 - ripartita in € 3.054.000 per l'annualità 2025, in € 4.105.000 per l'annualità 2026 e in € 3.021.000 per l'annualità 2027 - che sarà finanziata con le risorse statali di cui al citato decreto n. 412 del 18/12/2020;
- prevedere risorse pari a euro 180.000,00 per le attività tecniche di supporto alla fase di istruttoria regionale nonché di supporto ai Comuni selezionati per la raccolta delle informazioni utili alla rendicontazione, ivi compreso il monitoraggio dei benefici ambientali e le attività di comunicazione;
- di trasmettere il progetto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la sua approvazione e per l'emanazione del conseguente decreto di impegno al finanziamento della misura;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- di demandare al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima gli adempimenti conseguenti alla approvazione del progetto da parte del Ministero compresa l'adozione del bando attuativo secondo i criteri riportati nel progetto approvato nonché degli atti contabili;

RICHIAMATA inoltre la d.G.R. n. 2150 del 8/04/2024 che ha approvato la misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare più inquinante rivolto alle micro, piccole e medie imprese della Lombardia, la quale rientra tra le misure attuative del PRIA vigente ai sensi della citata d.G.R. n. 1754/2024, andando ad integrare nello specifico l'azione TP-1n "veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";

RITENUTO altresì di intervenire con misure rafforzative del PRIA nel settore "Energia e impianti industriali" relativamente alle azioni ES-2n "Combustioni all'aperto", EE-1n "Efficientamento degli impianti termici civili", EI-1n "Impianti soggetti ad AIA" e EI-2n "Impianti non soggetti ad AIA, prevedendo:

- l'introduzione delle limitazioni concernenti le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione nei Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell'art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24;
- il coinvolgimento attivo dei Comuni per la riduzione di 14 giorni, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013, del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione che prevedono una combustione di un combustibile, prevedendo il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio, in relazione alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale;
- il subentro di ispettori individuati da Regione Lombardia per la realizzazione dei controlli degli impianti termici civili in caso di mancata effettuazione da parte degli enti preposti (33 Enti individuati tra Province e Comuni), in attuazione dell'art. 21 della Legge Regionale 14 novembre 2023, n. 4;
- l'approvazione degli specifici documenti di indirizzo finalizzati all'applicazione delle BAT (*Best Available Technology*) nei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni, con l'obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti più critici per la qualità dell'aria;
- l'emanazione degli allegati tecnici per tutte le attività in deroga, di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/2006, definite dalla d.G.R. n. 983/2018;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:

- 18/09/2017 n.7095 che, in particolare all'Allegato 3, ha disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, attuando quanto previsto dall'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/06;
- 11/09/2013 n. 593 e 2/8/2018 n. 449 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;
- 07/06/2017 n. 6675 che ha approvato l'Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano sottoscritto il 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente che prevedeva, in particolare, l'attuazione di misure comuni di contenimento delle pratiche di combustione all'aperto di materiali vegetali;

CONSIDERATO che, in conseguenza alla sopravvenuta disciplina nazionale disposta dal decreto-legge n. 69/2023, Regione Lombardia ha provveduto ad adeguare la normativa regionale in materia di combustione dei materiali vegetali approvando l'art.1 della legge regionale 27 dicembre 2023 n. 8 che hanno introdotto modifiche alle citate leggi regionali n. 24/2006 e n. 31/2008;

RITENUTO di dare attuazione alle nuove norme statali e regionali definendo le seguenti limitazioni regionali alle pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali - in ragione degli impatti significativi sulla qualità dell'aria delle combustioni incontrollate - in sostanziale continuità con le disposizioni limitative vigenti sul territorio lombardo sin dal 2017:

- il divieto di abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno;
- l'applicazione di tale divieto di abbruciamento ai Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare - come individuata dal dato ISTAT;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici"*, ed in particolare:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'art. 4 che detta i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed in particolare il periodo annuale di accensione in base alle diverse zone climatiche;
- l'art. 5 che, in particolare, prevede che i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, assicurando l'immediata informazione alla popolazione;

CONSIDERATO che:

- le condizioni meteoclimatiche degli ultimi anni hanno fatto registrare un aumento medio delle temperature stagionali;
- una riduzione del periodo di utilizzo degli impianti di riscaldamento a combustione incide sulla riduzione delle emissioni, con particolare riferimento agli ossidi di azoto nel caso di combustibili fossili gassosi e liquidi e di polveri sottili nel caso di legna;
- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) emette giornalmente il bollettino previsionale meteorologico;

RITENUTO di dare indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, assegnata dall'art. 5 del DPR n. 74/2013 e ribadita dalla d.G.R. n. 3502/2020, di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi – realizzata tramite il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio -, rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteoclimatiche che ne giustifichino l'applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA;

VISTA l'art. 21 della Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 4 che ha approvato modifiche alla legge regionale n. 24/2006 prevedendo che qualora un ente competente in materia di controllo sugli impianti termici civili non effettui controlli e ispezioni annuali su una percentuale di impianti idonea ad assicurare il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti degli impianti presenti nel territorio di competenza, la direzione regionale competente dispone che, per la stagione termica successiva a quella oggetto di accertamento, i controlli e le ispezioni suddetti siano effettuati da soggetti individuati mediante la procedura ad evidenza pubblica individuata, ferma restando, in capo agli enti competenti, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività sanzionatoria;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che in data 30/05/2024 con prot. T1.2024.0058265 è stata trasmessa ai 33 enti competenti in materia di controllo sugli impianti termici civili la comunicazione di avvio del monitoraggio per la stagione termica 2024/2025 in esito alla quale la direzione regionale competente disporrà per la stagione termica successiva, la procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione dei mancati controlli;

RICHIAMATA inoltre la d.G.R. n. 2523 del 10/06/2024 che ha approvato la misura di incentivazione per 23 milioni di euro per il rinnovo degli impianti termici civili più inquinanti della Lombardia con impianti a biomassa a bassissime emissioni, la quale rientra tra le misure attuative del PRIA vigente ai sensi della citata d.G.R. n. 1754/2024, andando ad integrare nello specifico l'azione ER-1n "Biomasse legnose in ambito civile";

CONSIDERATO che, in relazione alle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA),:

- sono state emanate a livello comunitario le *Best Available Technology (BAT) conclusion* per i settori "Trasformazione metalli ferrosi", "Chimica" e "Tessile";
- sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di AIA, i riesami delle autorizzazioni dei settori interessati devono essere effettuati entro 4 anni dalla data di emanazione delle *BAT conclusion* e quindi, indicativamente, entro novembre 2026;
- gli uffici competenti della Direzione Generale Ambiente e Clima hanno attivato i tavoli tecnici di confronto con gli stakeholder rappresentati da ARPA, alle Autorità Competenti, dai rappresentanti delle Aziende del settore interessato e dalle Associazioni di categoria;

RITENUTO che l'approvazione degli specifici documenti di indirizzo finalizzati all'applicazione delle *BAT (Best Available Technology)* nei procedimenti di riesame delle AIA esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni, con l'obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti più critici per la qualità dell'aria, avvenga entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

CONSIDERATO, in relazione alle attività le cui autorizzazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione delle AIA, che:

- nel corso del 2024-2025 scadranno gli allegati tecnici per le attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 emanati nel 2009;
- è in corso un complessivo aggiornamento della normativa in materia di autorizzazione in deroga alle emissioni in atmosfera avviato con la d.G.R. n. 983/2018;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- con la stessa d.G.R. n. 983/2018 si procedeva ad aggiornare il campo di applicazione delle autorizzazioni in deroga, prevedendo l'inserimento di nuove attività e l'innalzamento della soglia per altre al fine sia di semplificare i procedimenti autorizzativi, sia di definire specifici limiti alle emissioni e prescrizioni;

RITENUTO di demandare ai competenti uffici della Direzione Generale Ambiente e Clima l'emanazione degli allegati tecnici per tutte le attività in deroga definite dalla d.G.R. n. 983/2018 entro un anno dall'entra in vigore del presente provvedimento;

RITENUTO che tra le misure rafforzative del PRIA vigente nel settore "Attività agricole e forestali", rientrino le prescrizioni da applicare su tutto il territorio regionale relative allo stoccaggio e alle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento nonché misure di incentivazione per la realizzazione di interventi finalizzati ad una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento;

RITENUTO pertanto di intervenire con misure rafforzative del PRIA relative, in particolare, alle azioni AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" prevedendo:

- l'introduzione di disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto;
- l'introduzione di disposizioni relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento ad efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto;
- l'avvio di una misura di incentivazione per la realizzazione di interventi finalizzati ad una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento;

RITENUTO pertanto, in affiancamento alla introduzione delle ulteriori disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento, di avviare una nuova misura di incentivazione denominata "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" per la realizzazione di interventi finalizzati ad una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento prevedendo:

- una dotazione finanziaria pari a € 15.000.000 sul triennio 2024/2026 che sarà finanziata con le risorse statali di cui al citato decreto n. 412 del 18/12/2020;
- di trasmettere il relativo progetto - riportante i criteri e le modalità di attuazione - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la sua



Regione Lombardia

LA GIUNTA

approvazione e per l'emanazione del conseguente decreto di impegno al finanziamento della misura;

- di demandare alla Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste l'approvazione con successivo provvedimento delle disposizioni attuative per l'erogazione dei contributi secondo i criteri riportati nel progetto approvato dal Ministero nonché dei conseguenti atti contabili;

CONSIDERATO che dalla attuazione delle sopra richiamate misure di rafforzamento nei tre macrosettori del PRIA vigente sono attese riduzioni delle emissioni già stimate, per ogni singola azione, all'interno dell'Allegato 3 del Piano stesso, approvato con la d.G.R. n. 449 del 2/8/2018;

CONSIDERATO che il pacchetto di misure di rafforzamento del PRIA vigente è stato sottoposto, in data 17 giugno 2024, ai soggetti partecipanti al Tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale in materia di programmazione regionale per il risanamento della qualità dell'aria, di cui alle dd.G.R. n. 4444 del 28/3/2007 e n. 4993 del 5/7/2021;

VISTI gli Allegati da 1 a 5 predisposti dalla Direzione Ambiente e Clima e gli Allegati 6 e 7 predisposti dalla Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, in coordinamento con le altre Direzioni generali coinvolte per gli ambiti di competenza;

RITENUTO che le direzioni generali coinvolte nei diversi ambiti portino avanti gli ulteriori approfondimenti tecnici delle misure discendenti dal recepimento del Decreto-legge n. 69/2023 non ancora attuate con il presente provvedimento;

DATO ATTO che le misure di cui agli allegati 4 e 7 saranno attuate con risorse ministeriali, a seguito dei relativi atti di impegno conseguenti dalla approvazione dei progetti;

VISTI:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d.G.R. n. 628 del 13 luglio 2023 che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20.6.2023 n. 42/2023 e in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - "Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni";

Richiamate integralmente le premesse;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare attuazione alle disposizioni di cui d.G.R. n. 1754 del 15/01/2024 approvando il pacchetto di misure attuative e rafforzative del PRIA vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso in "Attività agricole e forestali", "Energia e impianti industriali", "Trasporti strada e mobilità", come di seguito sintetizzato

N°	DENOMINAZIONE SINTETICA MISURA	AZIONE PRIA	MACROSETTORE	DG COMPETENTE	ENTRATA IN VIGORE	ALLEGATO N°
1	Limitazioni permanenti della circolazione dei veicoli inquinanti	TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone"	Trasporti strada e mobilità	Ambiente e Clima	1° ottobre 2024	1
2	Soglie chilometriche del servizio MoVe-In	TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli"	Trasporti strada e mobilità	Ambiente e Clima	1° ottobre 2024	2
3	Misure temporanee	TP-7n "Misure temporanee"	Trasporti strada e mobilità	Ambiente e Clima	1° ottobre 2024	3
4	Progetto "Strade verdi"	TP-2n "Azioni per la mobilità sostenibile in ambito urbano"	Trasporti strada e mobilità	Ambiente e Clima	a seguito di approvazione del Ministero competente	4
5	Disciplina degli abbruciamenti di materiali vegetali	ES-2n "Combustioni all'aperto"	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima	immediata	5
6	Riduzione del periodo di accensione degli impianti termici	EE-1n "Efficientamento degli impianti termici civili";	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima/Comuni	immediata	//
7	controlli degli impianti termici civili	EE-1n "Efficientamento degli impianti termici civili";	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima	immediata	//
8	Emanazione BAT (Best Available Technology) per le autorizzazioni AIA	El-1n "Impianti soggetti ad AIA"	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima	Entro un anno	//
9	Approvazione allegati tecnici per le attività in deroga	El-2n "Impianti non soggetti ad AIA"	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima	Entro un anno	//



Regione Lombardia

LA GIUNTA

10	Disposizioni per la copertura degli stoccaggi e per la distribuzione degli effluenti zootecnici	AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"	"Attività agricole e forestali"	Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste	immediata	6
11	Misura di incentivazione per la riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole	AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"	"Attività agricole e forestali"	Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste	a seguito di approvazione del Ministero competente	7

2. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna il regime regionale delle limitazioni permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti introducendo nello specifico nuove limitazioni per veicoli di classe Euro 5/V diesel, andando ad attuare nello specifico l'azione PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";
3. di disporre che l'Allegato 1 entri in vigore dal 1° ottobre 2024, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 1 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023;
4. di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce le soglie annuali chilometriche per i veicoli Euro 5/V diesel e aggiorna in riduzione le soglie chilometriche annuali assegnate al servizio Move-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli";
5. di disporre che l'Allegato 2 entri in vigore dal 1° ottobre 2024, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 2 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6. di approvare l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera prevedendo l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 1° livello, andando a rafforzare nello specifico l'azione PRIA TP-7n "Misure temporanee";
7. di disporre che l'Allegato 3 entri in vigore dal 1° ottobre 2024, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 3 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023;
8. di approvare l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce il progetto - comprensivo dei criteri e delle modalità di attuazione - della misura di incentivazione denominata "Strade verdi" per la realizzazione di progetti comunali di riqualificazione di aree urbane volti a ridurre l'esposizione dei soggetti più vulnerabili all'inquinamento di prossimità e al risolleamento delle polveri generato dal transito dei veicoli andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA TP-2n "Azioni per la mobilità sostenibile in ambito urbano";
9. di trasmettere l'Allegato 4 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la sua approvazione e per l'emanazione del conseguente decreto di impegno al finanziamento della misura;
10. di assegnare conseguentemente alla misura "Strade verdi" di cui all'Allegato 4 una dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.180.000 sul triennio 2025/2027 - ripartita in € 3.054.000 per l'annualità 2025, in € 4.105.000 per l'annualità 2026 e in € 3.021.000 per l'annualità 2027 - che sarà finanziata con le risorse statali di cui al citato decreto n. 412 del 18/12/2020 e i cui capitoli di entrata e spesa vincolati, saranno istituiti con apposito provvedimento a seguito di emanazione del decreto di impegno ministeriale;
11. di demandare, subordinatamente alla approvazione del progetto e del decreto di impegno da parte del Ministero competente, al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l'adozione del bando attuativo secondo i criteri riportati in Allegato 4 nonché dei conseguenti atti contabili;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

12. di approvare l'Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto, che, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell'art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, disciplina le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione nei Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA ES-2n "Combustioni all'aperto";
13. di disporre che l'Allegato 5 entri in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 3 della d. G.R. n. 7095/2017;
14. di dare indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, assegnata dall'art. 5 del DPR n. 74/2013 e ribadita dalla d.G.R. n. 3502/2020, di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi – realizzata tramite il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio -, rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteoclimatiche che ne giustifichino l'applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA, andando così ad integrare nello specifico l'azione PRIA EE-1n "Efficientamento degli impianti termici civili";
15. di stabilire che le modalità attuative della procedura di evidenza pubblica previste dall'art. 21 della legge regionale n. 4/2023 siano adottate successivamente e in conseguenza agli esiti del monitoraggio del sistema dei controlli degli impianti termici attuato dagli enti preposti nella stagione termica 2024/2025, avviato presso tutti gli enti competenti con comunicazione del 30/05/2024 prot. T1.2024.0058265, andando così ad integrare nello specifico l'azione PRIA EE-1n "Efficientamento degli impianti termici civili";
16. di stabilire che l'approvazione degli specifici documenti di indirizzo finalizzati all'applicazione delle BAT (*Best Available Technology*) nei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni, con l'obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti più



Regione Lombardia

LA GIUNTA

critici per la qualità dell'aria derivanti dagli impianti industriali, avvenga entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, andando così ad integrare nello specifico l'azione PRIA EI-1n "Impianti soggetti ad AIA";

17. di demandare ai competenti uffici della Direzione Generale Ambiente e Clima l'emanazione degli allegati tecnici per tutte le attività in deroga definite dalla d.G.R. n. 983/2018 entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, andando così ad integrare nello specifico l'azione PRIA EI-2n "Impianti non soggetti ad AIA";
18. di approvare l'Allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individua disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escretato, andando ad attuare nello specifico le azioni PRIA AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento";
19. di disporre che l'Allegato 6 entri in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;
20. di approvare l'Allegato 7, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce il progetto - comprensivo dei criteri e delle modalità di attuazione - della misura di incentivazione denominata "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" per la realizzazione di interventi finalizzati ad una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento andando ad integrare nello specifico le azioni PRIA AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento";
21. di trasmettere l'Allegato 7 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la sua approvazione e per l'emanazione del conseguente decreto di impegno al finanziamento della misura;
22. di prevedere per l'attuazione della misura "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" di cui all'Allegato 7 una dotazione finanziaria complessiva pari a € 15.000.000 sul triennio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2024/2026 che sarà finanziata con le risorse statali di cui al citato decreto n. 412 del 18/12/2020 e i cui capitoli entrata e spesa vincolati, saranno istituiti con apposito provvedimento a seguito di emanazione del decreto di impegno ministeriale;

23. di demandare, subordinatamente alla approvazione del progetto e del decreto di impegno da parte del Ministero competente, alla Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste l'approvazione con successivo provvedimento delle disposizioni attuative per l'erogazione dei contributi secondo i criteri riportati in Allegato 7 nonché dei conseguenti atti contabili;
24. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
25. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www.regione.lombardia.it anche ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge